

seguenti requisiti minimi che devono obbligatoriamente essere indicati nell'atto costitutivo:

1) tipo di attività imprenditoriale svolta in via esclusiva e nel preminente interesse della collettività;

2) ambito di settori di utilità sociale;

3) assenza di scopo lucrativo;

4) perseguimento della finalità sociale;

b) definire le condizioni alle quali l'impresa può realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, determinando una quota minima di persone svantaggiate tra i lavoratori dell'impresa;

c) prevedere e regolare, nell'ambito dell'attività di impresa, la prestazione di servizi finanziari e di assistenza tecnica a favore delle imprese sociali, prevedendo tra l'altro la costituzione di organizzazioni di secondo livello, anche di tipo consortile, con funzione di assistenza e di intermediazione tra le imprese sociali di primo livello e gli altri soggetti che operano nel mercato;

d) regolare la disciplina delle convenzioni con gli enti locali e le amministrazioni centrali in modo da assicurare pluralismo e concorrenza tra gli operatori ed elevato livello di tutela dei beneficiari;

e) disciplinare le modalità di costituzione degli enti che esercitano l'impresa e l'acquisto della personalità giuridica, subordinando quest'ultimo requisito all'iscrizione nel registro delle imprese attribuendo ai notai l'omologazione dell'atto costitutivo.

2. Con riferimento al finanziamento, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'accesso al mercato del credito, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei finanziatori;

b) istituire a livello nazionale e regionale fondi per lo sviluppo e la promozione dell'impresa a finalità sociale, alimentati dalle imprese sociali e da contributi pubblici e privati;

c) prevedere e regolare l'emissione da parte delle imprese sociali e dalle banche di titoli di solidarietà rivolti esclusivamente al finanziamento delle imprese sociali, attribuendo ai portatori dei titoli stessi il diritto di accedere alle informazioni rilevanti circa l'attività dell'impresa e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

3. Con riferimento alla destinazione del patrimonio ed alla distribuzione degli utili, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) escludere, nell'ambito delle fondazioni e delle associazioni, la distribuzione anche in forma indiretta, di utili a favore dei soci, degli amministratori e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

b) prevedere e regolare, con riferimento alle cooperative sociali, la parziale distribuzione degli utili, entro limiti definiti e comunque non oltre il tasso di sconto corrente;

c) determinare livelli massimi di remunerazione dei lavoratori, amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

d) prevedere e regolare le modalità di reimpiego degli utili. A tal fine verranno disciplinate la formazione di un fondo di riserva indivisibile e indisponibile e la costituzione di riserve con vincolo di destinazione allo sviluppo dell'impresa;

e) prevedere e regolare la costituzione di un fondo per lo sviluppo delle imprese sociali.

4. Con riferimento ai rapporti di lavoro, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare ai lavoratori la disciplina del contratto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in ragione della

natura del rapporto ed a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno soci dell'impresa;

b) regolare, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del socio dell'impresa, la remunerazione del lavoratore e il trattamento di fine rapporto anche in ragione dell'apporto conferito dal lavoratore all'impresa in termini di partecipazione e adesione alle finalità sociali.

5. Con riferimento ai rapporti di gruppo, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre misure di trasparenza e di tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa controllante;

b) coordinare tale disciplina con quella in materia di gruppi di società e regolare le forme miste di gruppo, salvaguardando l'autonomia e le specificità dell'impresa a finalità sociale.

10. 01. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Toltoti, Pistone.

(A.C. 1137 - Sezione 9)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistenti nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i

quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: a) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o del-

l'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: *a)* la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; *b)* la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: *a)* la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; *b)* la pena della reclusione da un anno a quattro anni, quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impe-

discono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge

essere distribuite; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al

caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti

finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica

o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle in-

trodotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Sopprimerlo.

* **11. 2.** Cento.

Sopprimerlo.

* **11. 3.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Sopprimerlo.

* **11. 4.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **11. 265.** Kessler.

Sopprimerlo.

* **11. 334.** Mantini.

Sopprimerlo.

* **11. 270.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulte informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere ido-

nea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare

atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocimento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero

pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qua-

lifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una

sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

(Testo alternativo dei Relatori di minoranza, onn. Finocchiaro e Pinza)

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: penale.

11. 246. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e delle materie connesse.

11. 245. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11. 264. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: reati ed.

11. 247. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: ed illeciti amministrativi.

11. 248. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

* **11. 229.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

* **11. 271.** Fanfani, Rita, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: o in altre comunicazioni sociali con le seguenti: nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dallo statuto.

11. 272. Fanfani, Ruta, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: in altre comunicazioni sociali con le seguenti: nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

11. 5. Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: consistenti nel fatto aggiungere le seguenti: dei promotori, dei soci fondatori;

11. 6. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: consistenti nel fatto aggiungere le seguenti: dei promotori,

11. 7. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: consistenti nel fatto aggiungere le seguenti: dei soci fondatori,

11. 8. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti fino alla fine del numero con le seguenti: intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da due a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

11. 11. Detomas.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti fino alla fine del numero con le seguenti: intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

11. 12. Detomas.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da tre a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

11. 10. Detomas.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione.

*** 11. 9.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimo-

niale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione.

*** 11. 13.** Detomas.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a quattro anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione.

11. 14. Detomas.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola: espongono *aggiungere la seguente:* fraudolentemente.

Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

11. 15. Pisapia.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola: espongono aggiungere la seguente: intenzionalmente.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

11. 16. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole da: fatti materiali fino alla fine della lettera con le seguenti: false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; specificare inoltre che:

a) l'inganno deve cadere su aspetti rilevanti per le valutazioni e determinazioni dei possibili destinatari delle comunicazioni (ipotesi del falso per alterazione);

b) la reticenza delle comunicazioni effettivamente trasmesse potrà assumere rilievo solo in relazione ad obblighi positivi e specifici di informazione (ipotesi del falso per nascondimento);

c) il difetto di chiarezza potrà assumere rilievo solo se idoneo e diretto intenzionalmente ad ingannare in modo significativo sulla situazione complessiva della società (ipotesi del falso per oscurità o per ambiguità);

estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.

11. 17. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1 sostituire le parole da: fatti materiali fino alla fine del numero con le seguenti: false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.

11. 335. Siniscalchi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: materiali.

11. 18. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ancorché fino a: appartiene.

11. 19. Grandi, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: , ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore.

11. 21. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: idonei ad indurre in errore aggiungere le seguenti: i destinatari.

11. 20. Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

11. 22. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: con la stessa intenzione.

* **11. 23.** Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: con la stessa intenzione.

* **11. 24.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto.

** **11. 25.** Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto.

** **11. 26.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. *Con le seguenti:* a determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

11. 266. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: o per altri un ingiusto profitto, *con le seguenti:* , per la società o

per altri un ingiusto profitto patrimoniale, ovvero al fine di causare alla società o ad altri un ingiusto danno.

11. 274. Fanfani, Ruta, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: o per altri un ingiusto profitto, *con le seguenti:* , per la società o per altri un ingiusto profitto, ovvero a recare alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto.

11. 279. Fanfani, Ruta, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: un ingiusto profitto *aggiungere le seguenti:* ovvero altro vantaggio.

11. 27. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: precisare altresì *fino a:* soglie quantitative.

* **11. 28.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: precisare altresì *fino a:* soglie quantitative.

* **11. 29.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: sensibilmente.

11. 30. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: anche attraverso la previsione di soglie quantitative.

11. 275. Fanfani, Ruta, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: prevedere autonome *fino a:* delitti tributari in materia di dichiarazione.

11. 31. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: prevedere autonome *fino a:* regolare i rapporti *con le seguenti:* prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti.

11. 32. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: autonome figure di reato secondo che *con le seguenti:* circostanze aggravanti o attenuanti qualora.

11. 33. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: abbia o non abbia cagionato un danno *sopprimere la seguente:* patrimoniale.

11. 35. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: la condotta non abbia cagionato un danno *sopprimere la seguente:* patrimoniale.

11. 36. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino ad un anno e sei mesi *con le seguenti:* alla società, ai soci o ai creditori la pena della reclusione da uno a quattro anni.

11. 276. Fanfani, Ruta, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: ai soci o ai creditori *aggiungere le seguenti:* o ai dipendenti.

11. 37. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dell'arresto *con le seguenti:* della reclusione.

11. 38. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* fino a quattro anni.

11. 251. Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni.

11. 39. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* da tre mesi a tre anni.

11. 41. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* fino a tre anni.

* **11. 44.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* fino a tre anni.

* **11. 250.** Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: fino a due anni e sei mesi.

11. 45. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: da sei mesi a due anni.

11. 40. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: da tre mesi a due anni.

11. 42. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: fino a due anni.

*** 11. 46.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: fino a due anni.

*** 11. 249.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: da tre mesi a un anno e sei mesi.

11. 43. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale fino a: regolare i rapporti con le seguenti:

b) quando la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai creditori;

c) la pena della detenzione domiciliare da sei mesi a 5 anni e misure interdittive specifiche e la procedibilità d'ufficio; regolare i rapporti.

11. 34. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori fino a: procedibili d'ufficio con le seguenti: b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori, 1) la pena della reclusione da 1 a cinque anni nel caso di società non soggette alle disposizioni del titolo III capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). 2) la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

11. 277. Fanfani, Ruta, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due anni a cinque anni.

11. 252. Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da un anno a quattro anni.

11. 253. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le parole: da un anno a tre anni.

11. 254. Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi con le seguenti: da un anno.

11. 47. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi con le seguenti: da nove mesi.

11. 48. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a cinque anni.

11. 49. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.

11. 50. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: a cinque anni.

11. 257. Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.

11. 255. Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno a quattro con le seguenti: da due a quattro.

11. 256. Lion.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.

11. 54. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da un anno e sei mesi.

11. 55. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

11. 51. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni e sei mesi.

11. 52. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

11. 53. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative.

*** 11. 56.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.